

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Daniele Caverzasio e cofirmatari per il Gruppo della Lega dei Ticinesi per la modifica dell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (Sussidi cassa malati: reintroduciamo la franchigia)

del 13 febbraio 2012

Il 1. gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo dei sussidi di Cassa malati. Sicuramente un'importante riforma, la cui novità principale consiste nel passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile al criterio sociale del reddito disponibile semplificato, ovvero la somma di ogni tipo di reddito (indipendentemente dalla fonte) e una quota parte della sostanza. A ciò vengono tolte le spese vincolate riconosciute, di cui fanno parte il premio medio di riferimento riconosciuto, i contributi sociali obbligatori, le pensioni alimentari versate, le spese professionali dei salariati e le spese per interessi passivi su debiti privati e aziendali (queste due ultime categorie, tuttavia, nei limiti di un forfait massimo).

Il nuovo sistema è stato votato dal Gran Consiglio nel 2010 nell'ambito delle modifiche alla LCAMal. Già dalle prime esperienze è emerso che il nuovo sistema è nettamente penalizzante per le persone sole o le coppie senza figli, soprattutto se, indipendentemente dal reddito, hanno sostanza mobiliare o immobiliare, poiché queste incidono nel calcolo del sussidio.

In particolare molti problemi si riscontrano in modo diffuso tra gli anziani che vivono di sola rendita AVS ma che hanno sostanza, la quale gli viene computata al reddito nella misura di 1/15, anche se in realtà non beneficiano in alcun modo di questo "reddito potenziale".

Fino all'anno scorso una parte della sostanza non era computata nel reddito imponibile (150'000.- fr. per le persone sole o 200'000.- fr. per le famiglie), ma la parte esente è stata soppressa con le riforme entrate in vigore nel gennaio 2012 e ora 1/15 della sostanza, nella sua interità viene computata al reddito disponibile.

È quindi urgente reintrodurre una franchigia nel calcolo della quota parte della sostanza, che nella misura di 1/15 va a sommarsi al reddito disponibile semplificato per il calcolo dei sussidi di Cassa malati. In particolare, come nella legislazione precedente, al reddito dovrebbe essere computata una quota parte della sostanza solamente per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

Il criterio del reddito disponibile di riferimento è descritto nell'art. 31 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) che, visto quanto sopra esposto tramite questa iniziativa, chiediamo di modificare come segue:

Art. 31

¹Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri:

- a) RL Reddito lordo (somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 [di seguito: LT])
- b) qSOST Quota parte sostanza (= 1/15 sostanza netta secondo LT) **per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie;**
- c) PMR Premio medio di riferimento dell'anno di competenza, con franchigia ordinaria e

rischio di infortunio incluso;

- d) CS Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT);
- e) ALIM Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge, secondo LT);
- f) SPPROF Spese professionali per salariati (secondo LT) [massimo 4'000.- fr./anno per UR];
- g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) [massimo 3'000.- fr./anno per UR].

²Esso è stabilito come segue: $RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]$.

³Il reddito disponibile di riferimento è determinato dalla somma dei parametri accertati per l'unità di riferimento considerata.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi:

Amanda Rückert e Daniele Caverzasio

Badasci - Barra - Bignasca A. - Bignasca M. -

Ferrari - Foletti - Fraschina - Guerra - Lurati I. -

Minotti - Ortelli - Paparelli - Ponzio-Corneo -

Ramsauer - Robbiani - Sanvido - Seitz